

Le norme sul diritto di accesso del minore straniero all'istruzione

da "Gli alunni con cittadinanza non italiana a Livorno e provincia", N.A.Langella – L. Lessi, U.S.P. di Livorno, 2008.

5. Indicazioni operative per agevolare il diritto di accesso del minore straniero all'istruzione.

Nella Parte II della sopra richiamata C.M. n. 204/2006 e nella C.M. n. 93/2006 concernente le iscrizioni per l'a.s. 2007/2008 si trovano elencate le disposizioni normative emanate al fine di agevolare l'esercizio del diritto di accesso del minore straniero all'istruzione.

- ⇒ "L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
- ⇒ In presenza di fenomeni di concentrazione di alunni stranieri, si ritiene proficua un'equilibrata distribuzione delle iscrizioni, attraverso un'intesa tra scuole e reti di scuole e una mirata collaborazione con gli EE.LL., avendo come riferimento l'art. 7 del D.P.R. n. 275/1999 (*cd. decreto sull'autonomia scolastica*).
- ⇒ Nell'ambito delle singole scuole, l'orientamento più diffuso e vivamente consigliato consiste nel favorire l'eterogeneità delle cittadinanze nella composizione delle classi. Specifiche esigenze didattiche possono tuttavia suggerire la formazione temporanea di gruppi omogenei, previo il coinvolgimento e l'assenso dei genitori. È il caso, ad esempio, della frequenza ad un corso intensivo di apprendimento della lingua italiana, rivolto agli alunni dello stesso gruppo linguistico, distribuiti su più classi.
- ⇒ In ordine alle modalità di accoglienza degli alunni stranieri a scuola, si distinguono tre ambiti:
 - A. Area amministrativa.
 - B. Area comunicativo-relazionale.
 - C. Area didattica.

Area amministrativa.

- ⇒ In base alle disposizioni contenute nel DPR n. 394/1999 e nelle circolari successive, le iscrizioni sono indipendenti dalla regolarità della posizione del soggetto in ordine al soggiorno in Italia (art. 38, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 45, D.P.R. n. 394/1999) e possono essere richieste in qualsiasi momento dell'anno scolastico.
- ⇒ *Naturalmente, l'accoglimento della domanda ad anno scolastico iniziato è subordinato alla effettiva disponibilità del posto nella classe cui il richiedente aspira.*
- ⇒ Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità vengono iscritti con riserva, in attesa della regolarizzazione.
- ⇒ L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio (art. 45, D. P.R. n. 394/1999).
- ⇒ L'iscrizione con riserva non costituisce requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano.
- ⇒ I documenti necessari all'iscrizione sono:
 - 1. il permesso di soggiorno;
 - 2. i documenti anagrafici (carta d'identità; codice fiscale; certificato di nascita; atto di cittadinanza);
 - 3. il documento sanitario;
 - 4. il documento scolastico attestante gli studi compiuti nel Paese di origine, accompagnato da una dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata Italiana o dal Consolato. Il documento scolastico può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il Tribunale.
- ⇒ Il diritto all'autocertificazione vale anche per gli stranieri regolarmente soggiornanti (L. n. 127/1997 e D.P.R. n. 403/1998), fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti degli uffici italiani.
- ⇒ Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati" (ossia che risultano abbandonati, o privi di genitori o di altri adulti responsabili della loro tutela)

deve darne subito segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito (art. 32, d.lgs. n. 286/1998).

- ⇒ Per quanto concerne l'accertamento della cittadinanza dell'alunno, secondo la normativa italiana chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza dei genitori. Le coppie miste possono avere la doppia cittadinanza.
- ⇒ In ordine al documento sanitario, è stato chiarito che i dirigenti scolastici e i gestori delle scuole paritarie sono tenuti ad accertare se sono state praticate agli alunni stranieri le vaccinazioni obbligatorie. La mancanza di vaccinazioni non può precludere né l'ingresso a scuola né la regolare frequenza.
- ⇒ Se la famiglia dichiara di non voler vaccinare il figlio, il dirigente scolastico comunica la circostanza all'ASL di competenza (C.M. della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23 settembre 1998).

Area comunicativo-relazionale.

- ⇒ La gestione dell'accoglienza implica all'interno della scuola un lavoro costante di formazione del personale. In proposito, si è rivelata utile la costituzione di una commissione apposita, composta da un ristretto gruppo di docenti.
- ⇒ I genitori sono la risorsa fondamentale per il raggiungimento del successo formativo. Al riguardo, è importante sviluppare forme efficaci di comunicazione, facendo ricorso, ove possibile, a interpreti o a mediatori culturali.
- ⇒ È utile, nel merito, la redazione di un foglio informativo, tradotto nelle diverse lingue, illustrativo degli aspetti salienti dell'organizzazione del servizio scolastico, delle opzioni educative, del calendario delle attività didattiche e degli incontri con le famiglie, delle modalità di valutazione delle competenze.

Area educativo-didattica.

- ⇒ Al fine di raccogliere informazioni omogenee, di evitare ridondanze, fraintendimenti od elusioni, è importante predisporre un **modello strutturato di colloquio** con la famiglia, da utilizzare immediatamente dopo l'iscrizione, e mirato prevalentemente a:
 - A. comunicare informazioni sulle modalità organizzative del servizio scolastico;
 - B. comunicare informazioni sulle modalità di relazione tra la scuola e la famiglia;
 - C. acquisire informazioni sulla situazione familiare, sulla storia personale e scolastica dell'alunno, sulle aspirazioni educative del minore e della famiglia.
- ⇒ Il criterio fondamentale per l'iscrizione ad una data classe è l'età anagrafica (art. 45, D.P.R. n. 394/1999)¹. I collegi dei docenti possono definire comunque le modalità generali dell'assegnazione dell'alunno straniero alla classe inferiore o superiore a quella corrispondente all'età, tenendo conto dell'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, delle competenze possedute, del corso di studi seguito, del titolo di studio posseduto.
- ⇒ In ogni caso, è utile l'accertamento preliminare di alcuni livelli di competenza e abilità.
La norma usa per tale operazione il termine "accertamento" e non "esame", di ben diversa valenza giuridica. Pertanto, gli alunni stranieri non devono essere sottoposti ad esami di idoneità per l'iscrizione ad una data classe.
È opportuno che la modalità concreta di assegnazione avvenga con affidamento degli accertamenti preliminari ad un gruppo di docenti appositamente individuato dal collegio e preposto all'accoglienza, che dia attuazione ai criteri di assegnazione e ne segua inizialmente l'inserimento, al fine di fornire al dirigente scolastico ogni utile elemento per l'assegnazione alla classe.
- ⇒ I collegi dei docenti possono valutare altresì la possibilità che l'assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica in intergruppo e/o interclasse, finalizzata a favorire un efficace inserimento.
- ⇒ Gli slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione, in relazione ai benefici che potrebbero apportare alla riuscita scolastica dell'alunno, e sentita la famiglia. Scelte diverse andranno valutate caso per caso dalle istituzioni scolastiche.
*In quanto di natura tecnica, l'attività valutativa ha potere discrezionale. Tale potere è esercitato **in via esclusiva** dagli insegnanti, nelle forme e nei limiti delle leggi vigenti.*

¹ Il CENSIS, nel Rapporto annuale 2007, riferisce che il 77,9% dei docenti segnala la difficoltà di conciliare l'età anagrafica dei ragazzi giunti in età scolare e le conoscenze da loro effettivamente possedute.